

**STUDI PROFESSIONALI**  
**Legale e Tributario**

---

Angela Cutuli  
Avvocato

Giuseppe Biscioni  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Firenze, 12 Gennaio 2011

**Spett.le ADUC Sede nazionale**  
via Cavour 68  
50129 Firenze

Via fax 055.2302452  
Alla c.a. Presidente, Vincenzo Donvito

**Oggetto: Villoresi Alvaro sas/ ADUC**

Gentile Presidente,  
riscontro la Sua del 28/12/10 per precisare quanto segue.

1) La legge a tutela della riservatezza dei dati legittima il trattamento di dati personali (*qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*) solo previa informativa, anche orale, in ordine, tra le altre, alle finalità e modalità del trattamento del trattamento (art. 13 del Codice della Privacy D.Lgs. 196/03) e solo con il consenso espresso dell'interessato (art. 23). Vero è che il consenso non è necessario quando trattasi di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, ma restano fermi i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la pubblicità dei dati attraverso i pubblici registri (art. 24, lettera c).

La pubblicazione di una fattura senza avere informato i soggetti titolari dei dati inseriti in fattura (non solo l'utente, ma anche la ditta emittente) e per finalità non previste dalla normativa che istituisce i pubblici registri è di per sé un atto lesivo della riservatezza dei dati. La pubblicazione dei dati, quindi, è illegittima.

2) Ciò premesso, deve considerarsi che la fattura è stata pubblicata in calce ad un commento o comunicato che riporto di seguito: *".... E l'utente rimane "cornuto e mazzato" mentre qualcuno dal prelievo ingiusto ne trae beneficio: la società letturista o Publiacqua. È urgente una riforma di tutto il sistema idrico toscano che permetta a tutti gli utenti di bypassare facilmente l'obbligo di avere "l'intermediazione" delle società letturiste....."*.

Chi legge il comunicato può facilmente dedurre: le società letturiste traggono un indebito vantaggio e devono essere "bypassate" e la società Villoresi (di cui si riporta la fattura) è una di

**STUDI PROFESSIONALI**  
**Legale e Tributario**

---

Angela Cutuli  
Avvocato

Giuseppe Biscioni  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

queste società.  
Il pregiudizio all'immagine della mia assistita è quindi generato dall'associazione fattura-commento denigratorio.

3) Quanto allo scopo e al dovere dell'ADUC di promuovere iniziative tese all'informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, non v'è dubbio che vi rientri l'obbligo di denunciare eventuali pratiche dannose per il consumatore, ma la denuncia dev'essere circostanziata e presuppone una seppure sommaria indagine in ordine alla veridicità dei fatti esposti, per individuare chiaramente addebiti e responsabilità ed evitare di "fare di tuttata l'erba un fascio".

Si prende atto che l'ADUC non può che "stigmatizzare il comportamento di un'azienda che anziché replicare e spiegare il perché di questa contraddizione (l'utente paga il deposito cauzionale maggiorato nonostante abbia l'addebito in banca), parla d'altro e ci chiede di rimuovere e di rettificare", peccato che l'azienda aveva già chiarito nella prima comunicazione mail all'ADUC (cui sono seguite la lettera Viloresi e la mia raccomandata) che di seguito trascrivo:

----- Original Message ----- From: "Chiara" <[chiara.fazzuoli@alice.it](mailto:chiara.fazzuoli@alice.it)>  
To: <[aduc.it@aduc.it](mailto:aduc.it@aduc.it)>  
Sent: Thursday, December 16, 2010 9:40 AM  
Subject: replica

Buongiorno,  
con la presente siamo a suggerirVi di studiar bene il regolamento di Publiacqua, prima di pubblicare bollette nostre con commenti scritti di Vostro pugno completamente fuori luogo. Intanto Vi spieghiamo come funziona, così forse il prossimo commento sarà più idoneo!!! Il deposito cauzionale che Publiacqua richiede, può essere rimborsato SOLO ai condomini (intesi come palazzi, non come condomino) la cui bolletta COMUNALE (quella complessiva di tutti gli utenti allacciati ad un contatore comunale) è addebitata ad UN SOLO conto corrente di una unica persona (ES.nel caso in cui il Sig. Giorgetti Cesare, di Via Pisana 31, decide di pagare lui la bolletta comunale, di tutti i condomini di Via Pisana 31, poi farsi rimborsare da gli altri le cifre di ogni singolo).

Solo in questo caso la Publiacqua rimborsa !!!

Non rimborsa niente se il sig. Giorgetti Cesare di Via Pisana 31 ha l'addebito della SUA SOLA bolletta in banca e il resto del condominio no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Detto ciò Vi intimo di scrivere immediatamente la mia risposta sul Vostro sito e di togliere (per la legge delle privacy, di cui siete poco a conoscenza) il nome della nostra ditta, visto che del sig. Giorgetti avete pensato bene di toglierlo!!!

**STUDI PROFESSIONALI**  
**Legale e Tributario**

---

Angela Cutuli  
Avvocato

Giuseppe Biscioni  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

Ovviamente ci rivolgeremo ai nostri legali per le Vostre mosse a nostro avviso azzardate.

Distinti saluti.  
Villoresi Alvaro sas

L'azienda aveva quindi fornito i suoi chiarimenti. Chiarisco che il deposito cauzionale versato a Publicqua S.p.A. viene restituito solo se non vi sono situazioni di morosità pregresse (anche con riferimento a un solo condomino nelle utenze condominiali o raggruppate, in conseguenza della responsabilità solidale dei condomini per le obbligazioni assunte) e solo in caso di domiciliazione bancaria dell'utenza condominiale (cosa che è di fatto non si verifica) e non del singolo condomino.


Tutto ciò premesso e considerato, poiché l'interesse a una corretta informazione è comune a tutti (consumatori e ditte lettriste), mi consenta di inviarLe una sintesi meditata delle disposizioni dei regolamenti approvati (e imposti) dall'AATO3, che le società lettriste – che svolgono i servizi di lettura e ripartizione delle bollette Publicqua su incarico e in favore delle assemblee condominiali e dei condomini – devono applicare, rendendomi sin d'ora disponibile ad un incontro per fare chiarezza (finalmente) su detti temi.

Non sono le società lettriste a ledere gli interessi dei consumatori e a percepire indebiti vantaggi.

Chiedo, infine, per la ditta Villoresi Alvaro sas di eliminare dal Vs. sito l'inciso "Non possiamo che stigmatizzare il comportamento di un'azienda che anziché replicare e spiegare il perché di questa contraddizione (l'utente paga il deposito cauzionale maggiorato nonostante abbia l'addebito in banca), parla d'altro e ci chiede di rimuovere e di rettificare" e – magari – di pubblicare un comunicato di sostanziale rettifica che spieghi agli utenti che i regolamenti in vigore non consentono alle società lettriste di rimborsare i depositi cauzionali delle utenze per tutti i motivi esposti nell'allegato.

In attesa di un cortese cenno di riscontro anche per fissare l'auspicato incontro, facendo salve le richieste di cui alla mia precedente, porgo i miei più cordiali saluti.

Avv. Angela Cutuli



L'Associazione ADECA è costituita dalle ditte c.d. Letturiste o Recapitiste che effettuano, su incarico dei condomini, i seguenti servizi:

- lettura contatori divisionali e del contatore generale Publiacqua S.p.A. del condominio con cadenza trimestrale;
- ripartizione del costo della bolletta Publiacqua alle singole unità immobiliari sulla base dei singoli consumi rilevati dai contatori divisionali e con i criteri di fatturazione e tariffe identici a quelli applicati da Publiacqua;
- emissione di fatture singole ad ogni utente con dettaglio delle voci identiche a quelle specificate sulle bollette di Publiacqua;
- riscossione delle singole fatture e pagamento della fattura Publiacqua;
- controllo dei consumi, rilevazione eventuali errori di lettura o fatturazione da parte di Publiacqua S.p.A. e rilevazione di eventuali perdite condominiali e consumi anomali con immediata segnalazione agli amministratori per le riparazioni;
- curano le pratiche perché i condomini ottengano agevolazioni tariffarie.

Per quanto sopra le ditte lettriste percepiscono da ogni singolo utente un corrispettivo fisso (pari in media a euro 5,40 oltre iva a bolletta o a euro 21,60 oltre iva l'anno ad unità immobiliare) evidenziato su ogni bolletta emessa.

Collaborano poi con gli amministratori di condominio in caso di morosità di alcuni utenti per evitare che Publiacqua interrompa l'erogazione del servizio idrico, salvo poi addebitarne i costi nelle singole fatture agli utenti morosi.

Si illustra di seguito il quadro normativo regolamentare, dettato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 3 Valdarno, per la gestione del servizio idrico integrato.

#### SULLE UTENZE E SULLA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ SUGLI IMPIANTI/TUBATURE

Le modalità d'erogazione del servizio idrico e i rapporti tra gestore e utente sono dettate dal "Regolamento per il servizio idrico integrato", che fa parte integrante dei contratti di somministrazione e fornitura stipulati da Publiacqua S.p.A. (gestore del servizio idrico integrato) con le varie utenze. Può essere modificato solo dall'AATO3 sentite le Associazioni dei Consumatori (art. 1 e 2).

Il regolamento si applica alle utenze singole, alle utenze raggruppate (cioè le utenze situate all'interno di un condominio servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari senza ripartizione interna tramite contatori divisionali) (art. 3, punto 35) e alle utenze condominiali (servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, ciascuna dotata - differenzialmente dalle utenze divisionali - di contratto con l'Azienda e relativo contatore accessibile secondo le disposizioni del Regolamento per le utenze condominiali).

Non si applica, invece, alle utenze divisionali cioè le utenze situate all'interno di un condominio, servite da un unico contatore, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di utenza. Queste utenze sono gestite dall'amministratore o da ditte specializzate (art. 2, primo comma - art. 3, punto 34) e insistono su un impianto idrico interno di proprietà privata la cui manutenzione è a totale carico e responsabilità del condominio.

In ogni caso, la manutenzione dell'impianto interno posto a valle del punto di consegna (cioè del contatore di proprietà esclusiva di Publiacqua S.p.A. - art. 24 - posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata - art. 3 punto 26), è a completo carico dell'utenza che ne è civilmente e penalmente responsabile (art. 3 punto 15 - art. 23).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1292 ss. c.c. (richiamato dall'art. 14 del Regolamento) i condòmini sono sempre e in tutti i casi (sia in caso di utenze raggruppate che condominiali) responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate sull'utenza condominiale.

Esiste poi: a) il regolamento per le utenze raggruppate, che stabilisce obblighi di informazione e comunicazione reciproca tra Amministratori di Condominio/Delegati di Condominio, Publiacqua S.p.A. e eventuali ditte lettriste, confermando la libertà dei Condòmini di stabilire in Assemblea a chi affidare il servizio di lettura dei contatori divisionali interni (direttamente all'amministrazione condominiale o a un

terzo); b) il regolamento per le condominiali, che detta le modalità per la trasformazione in utenze singole delle utenze raggruppate, gestite dagli amministratori di condominio o da ditte specializzate, a condizione che i contatori divisionali siano ubicati all'interno di aree condominiali accessibili da parte del personale aziendale (locali appositi, vani scale, ecc.) ovvero posti al limite tra proprietà pubblica e privata e che l'assemblea dei condomini all'unanimità delibere autonomamente detta trasformazione.

Al ricorrere di dette condizioni, tutte le opere murarie ed idrauliche necessarie all'installazione dei nuovi gruppi contatori, compresa la rimozione dei vecchi contatori, l'effettuazione di nicchie ecc, sono eseguite a cura e spese del condominio. Le spese inerenti al sopralluogo ed agli interventi di competenza di Publiacqua sono a carico del condominio e così definite:

- quota fissa per sopralluogo € 20;
- validazione schema idraulico, sopralluogo e verifiche varie € 15/unità immobiliare.

Il contatore generale dell'utenza raggruppata non viene rimosso e rappresenta il punto di consegna ai sensi del Regolamento SII; l'eventuale differenza di consumi tra il contatore generale e la somma dei contatori singoli è addebitata all'utenza raggruppata applicando le condizioni tariffarie dell'uso domestico con la sola utilizzazione, per tutti i livelli di consumo, della tariffa relativa al secondo scaglione tariffario delle utenze domestiche.

Salvo che per quest'ultimo punto, nessun vantaggio deriva ai singoli utenti dalla trasformazione delle utenze raggruppate in condominiali. Ogni singola utenza è dotata di un nuovo contatore di proprietà esclusiva di Publiacqua Sp.A. (esattamente come quello generale). Tutte le tubazioni e gli impianti presenti fra il contatore generale ed i nuovi contatori singoli restano di proprietà e responsabilità esclusiva del condominio stesso. Tutti i danni derivanti da rotture di detti impianti sono solo ed esclusivamente a carico del condominio. Il contatore generale condominiale non viene rimosso e sarà il consumo complessivo registrato da tale contatore che sarà fatturato al condominio. Tutti i possibili consumi eccedenti, segnati dal contatore generale ma non da quelli delle singole utenze, saranno fatturati al condominio. Il mancato pagamento di questi consumi produrrà la chiusura per mora del contatore generale e quindi l'interruzione dell'erogazione dell'acqua al condominio.

Non essendo rimosso il contatore generale condominiale, si applicano le stesse condizioni contrattuali relative alle utenze condominiali in caso di responsabilità solidale dei condomini per morosità, perdite o altro, anche per ciò che attiene al diritto di Publiacqua di interrompere la fornitura dell'acqua.

Poiché la responsabilità degli impianti interni è delle utenze, Publiacqua non riconosce nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati (art. 41 del Regolamento SII).

#### SULLA FATTURAZIONE

I criteri di fatturazione sono stabiliti dall'art. 38 e seguenti del Regolamento, che delega Publiacqua a stabilire le modalità e la periodicità delle fatturazioni, considerando la possibilità di emettere fatture in acconto e a conguaglio.

La fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate è regolata dall'art. 39 del Regolamento, che stabilisce che il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio è fatturato da Publiacqua tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti.

La quota fissa e l'ampiezza degli scaglioni di consumo delle quote variabili sono determinati da Publiacqua proporzionalmente al numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presente nel condominio. Le ditte recapitiste si limitano a controllare trimestralmente per conto dei condomini i consumi condominiali e delle utenze divisionali, procedendo alla ripartizione del costo dei consumi condominiali ai singoli condomini. Svolgono quindi un servizio utile al Condominio per la rilevazione di eventuali perdite o consumi anomali e di errori di lettura o di fatturazione dell'ente erogatore, altrimenti causa della fatturazione di rilevanti importi da parte di Publiacqua.

#### SUL DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento SII, all'atto della stipula del contratto di fornitura l'utente deve versare un deposito cauzionale, fruttifero d'interessi al tasso legale, che viene addebitato sulla prima fattura emessa a

carico dell'utente stesso. Il deposito non è richiesto per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale: nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito è rimborsato insieme agli interessi eventualmente maturati, nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale si provvede all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

La domiciliazione bancaria è possibile solo per il pagamento delle bollette condominiali. Non è quindi possibile, per disposizione dell'AATO3, ottenere il rimborso del deposito cauzionale nei casi di utenze raggruppate e in ogni caso, il deposito cauzionale non viene restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa..

Ciò vuol dire che alle utenze condominiali e raggruppate non può essere restituito il deposito cauzionale se vi sono situazioni di mora pendenti, anche con riferimento al singolo condomino per la responsabilità solidale dei condomini.